



COMUNE DI LUISAGO
Provincia di Como

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Soggetto attivo
- Art. 3 – Funzionario responsabile
- Art. 4 – Accertamento
- Art. 5 – Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 6 – Riscossione coattiva
- Art. 7 – Sanzioni ed interessi
- Art. 8 – Rimborsi
- Art. 9 – Contenzioso
- Art. 10 – Trattamento dei dati personali
- Art. 11 – Decorrenza ed efficacia del regolamento – clausola di adeguamento

TITOLO II

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

- Art. 12 – Oggetto del regolamento
- Art. 13 – Presupposto impositivo
- Art. 14 – Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili
- Art. 15 – Definizioni di fabbricati strumentali all'attività agricola
- Art. 16 – Soggetto passivo
- Art. 17 – Base imponibile
- Art. 18 – Rimborso per attribuzione di rendita catastale definitiva
- Art. 19 – Mancato accatastamento degli immobili
- Art. 20 – Determinazione delle aliquote
- Art. 21 – Detrazioni per abitazione principale
- Art. 22 – Pertinenze dell'abitazione principale
- Art. 23 – Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali agli immobili assimilati
- Art. 24 – Riduzione per fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 25 – Riduzione per fabbricati di interesse storico-artistico
- Art. 26 – Riduzione per terreni agricoli
- Art. 27 – Esenzioni
- Art. 28 – Quota riservata allo Stato
- Art. 29 – Dichiarazione
- Art. 30 – Modalità di versamento
- Art. 31 – Termini di versamento
- Art. 32 – Somme di modesto ammontare

TITOLO III

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Art. 33 – Oggetto del regolamento
- Art. 34 – Istituzione della TASI
- Art. 35 – Decorrenza della TASI
- Art. 36 – Indicazione dei servizi indivisibili
- Art. 37 – Presupposto impositivo
- Art. 38 – Esclusioni
- Art. 39 – Soggetto passivo
- Art. 40 – Base imponibile

Art. 41 – Determinazione dell'aliquota
Art. 42 – Detrazioni
Art. 43 – Riduzioni ed esenzioni
Art. 44 – Dichiarazione
Art. 45 – Modalità di versamento
Art. 46 – Termini di versamento
Art. 47 – Somme di modesto ammontare
ALLEGATO A: elenco dei servizi indivisibili e delle tipologie dei costi alla cui copertura la TASI è diretta

TITOLO IV TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 48 – Oggetto del regolamento
Art. 49 – Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 50 – Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 51 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 52 – Presupposto impositivo
Art. 53 – Soggetti passivi
Art. 54 – Base imponibile
Art. 55 – Costo di gestione
Art. 56 – Determinazione delle tariffe
Art. 57 – Articolazione della tariffa
Art. 58 – Periodi di applicazione del tributo
Art. 59 – Tariffa per le utenze domestiche
Art. 60 – Occupanti le utenze domestiche
Art. 61 – Tariffa per le utenze domestiche
Art. 62 – Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 63 – Tariffa giornaliera
Art. 64 – Scuole statali
Art. 65 – Tributo provinciale
Art. 66 – Esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 67 – Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 68 – Esclusioni e riduzioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 69 – Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 70 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 71 – Agevolazioni per il riciclo
Art. 72 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 73 – Limiti massimi delle riduzioni ed agevolazioni
Art. 74 – Dichiarazione
Art. 75 – Modalità di versamento
Art. 76 – Rimborsi
Art. 77 – Abrogazioni
Art. 78 – Disposizioni transitorie
ALLEGATO A – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Luisago dell'imposta unica comunale (I.U.C.), istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel contributo per servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel titolo I del presente regolamento sono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei titoli II, III e IV del presente regolamento sono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della L. n. 147/2013.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Luisago relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 3 – Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 4 – Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 693 della L. n. 147/2013, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al soggetto passivo, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data di ricevimento dell'atto.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. n. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definitivo con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
8. Nell'avviso di accertamento sono indicate distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, il termine di sessanta giorni dalla ricezione cui effettuare il relativo pagamento e l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva.
9. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
10. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
11. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
12. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Inoltre l'ente può richiedere agli uffici pubblici competenti dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
13. Per quanto riguarda l'imposta municipale propria, l'attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è svolta dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
14. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della L. 27 dicembre 2006 n. 296.
15. Per quanto riguarda la TARI, in caso di mancato versamento di una o più rate indicate nell'avviso di pagamento, alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a inviare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o parziale versamento del tributo.
16. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 5 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su istanza del contribuente, può concedere, in caso di temporanea situazione di difficoltà dello stesso, la rateazione del pagamento della somma risultante da avviso di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili.
2. Qualora le somme complessivamente indicate nell'avviso, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano:

- pari a euro 200,00 è consentita una rateazione sino a 3 (tre) rate trimestrali, oltre agli interessi;
- superiori a euro 200,00 e fino a euro 1.000,00 è consentita una rateazione sino a 6 (sei) rate bimestrali, oltre agli interessi;
- superiori a euro 1.000,00 e fino a euro 5.000,00 è consentita una rateazione sino a 18 (diciotto) rate mensili, oltre agli interessi;
- oltre euro 5.000 è consentita una rateazione sino a 36 (trentasei) rate mensili, oltre agli interessi;

Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

3. La prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione della rateazione e le rate successive avranno scadenza mensile/bimestrale/trimestrale a partire dalla data di scadenza della prima rata.

4. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.

5. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

6. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

7. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 6 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Ai sensi del comma 163 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 7 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC si applica l'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 4 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2 – 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute per il tributo non versato alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8. Ai sensi dell'art. 50 comma 1 della L. 27.12.1997 n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei dodici mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo.

9. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

Art. 8 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di procedimento controverso, si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta la decisione definitiva.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'art. 8 comma 7 del presente regolamento, a decorrere dalla data di versamento.

4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti.

5. Le somme da rimborsare, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, possono essere compensate con gli importi a debito del corrispondente tributo. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 9 – Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal presente regolamento, senza maggiorazione di interessi (art. 9 comma 5 D.Lgs. n. 23/2011).

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 11 – Decorrenza ed efficacia del regolamento – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2014.

2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 12 – Oggetto del regolamento

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 e disciplinata dal citato art. 13, oltreché dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, dall' art. 2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla L. 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ad eccezione dei terreni agricoli, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

Art. 13 – Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove non espressamente considerati esenti in forza di legge.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relativa all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà divisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere degli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente regolamento.
6. Nel caso di fabbricati non iscritti a catasto, ovvero che siano iscritti a catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto ed a versare la relativa imposta.

7. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 14 – Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

- a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal piano di governo possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'imposta municipale propria ovvero ai fini ICI all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso.

L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile sia fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'importo versato su tale area.

Ai sensi dell'art. 31 comma 20 della L. n. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo.

La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità delle sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. n. 212/2000.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29.03.2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma

condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

(Il secondo e il terzo comma dell'art. 2135 del codice civile stabiliscono che "Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge").

Non si considerano aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Per tali fattispecie vale quanto indicato dal successivo art. 17.

Art. 15 – Definizioni dei fabbricati strumentali all'attività agricola

1. Ai fini dell'IMU, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9 comma 3bis della L. n. 133/1994, come modificato in particolare dell'art. 42bis della L. n. 222/2007.

2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2135 del codice civile, l'attività di impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da oggetti che svolgono attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.

Art. 16 – Soggetto passivo

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9 comma 1 del D.Lgs. n. 23/2011, i soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario finanziario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 17 – Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con L. n. 214/2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L. 23.12.1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

4. Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc.f.a ai sensi del D.M. n. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l'imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.

7. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura doc.f.a di cui al D.M. n. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

8. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 9 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'art. 3 comma 51 della L. n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

9. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

10. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i., al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione

d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche e comunque in misura non inferiore ai valori deliberati dalla Giunta Comunale, sulla base di specifica perizia effettuata dall'ufficio tecnico, ovvero avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Ufficio del territorio.

11. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

12. Nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

13. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area.

14. In deroga a quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 504/1992, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero, che siano effettuati a norma dell'art. 3 comma 1 lett. b), c) e d) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I. ovvero ai fini I.M.U., nel caso risulti non coerente ai principi impositivi di cui al presente regolamento, la base imponibile, in alternativa al valore dell'area edificabile, è determinata facendo riferimento alla rendita catastale o presunta, attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

15. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscono autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione è ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 18 – Rimborso per attribuzione di rendita catastale definitiva

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 74 della L. n. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'ufficio del territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'imposta municipale propria versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire la maggiore imposta versata unitamente agli interessi.

Art. 19 – Mancato accatastamento degli immobili

1. Nell'ipotesi in cui sia riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'ufficio del territorio, ai sensi dell'art. 1 commi 336 e 337 della L. n. 311/2004 e dell'art. 3 comma 58 della L. n. 662/1996.

2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3 D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 – Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, con effetto dal 1° gennaio.

2. Ai sensi del comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché il regolamento dell'imposta municipale propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. In caso di mancata pubblicazione entro il termine fissato, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Art. 21 – Detrazioni per l'abitazione principale

1. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.

2. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in cat. A/1, A/8 ed A/9. Dall'imposta dovuta per gli immobili di cui alle suddette categorie adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Art. 22 – Pertinenze dell'abitazione principale

1. L'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia idoneità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

3. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.

4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.

5. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU sarà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

Art. 23 – Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali agli immobili assimilati

1. Sono equiparate all'abitazione principale e relative pertinenze, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707 n. 3) della L. n. 147/2013:

- l'abitazione, comprensiva delle relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare, comprensiva delle relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale; in questo caso l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00.

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 24 – Riduzione per fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50%:

- a) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'ufficio tecnico comunale.
- b) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera a) del presente comma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano oltre ad un degrado fisico sopravvenuto come indicato alla lett. a), siano inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art. 27 comma 1 lett. a) e b) della Legge Regione Lombardia n. 12/2005, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale, che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 27 comma 1 lett. c) e d) della suddetta L.R. n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3.1.7 del nuovo titolo III del Regolamento locale di igiene vigente.

2. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
- mancanza delle scale di accesso.

Costituisce allo stesso modo indice di situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la mancanza di almeno un impianto tecnologico (elettrico, idrico e sanitario),

3. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

5. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 25 – Riduzione per fabbricati di interesse storico-artistico

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 a prescindere dalla loro destinazione d'uso.

Art. 26 – Riduzioni per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Art. 27 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011, come di seguito richiamati:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 27 dicembre 1977 n. 984, in quanto il Comune di Luisago è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive,

culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Sono, altresì, esenti:

- gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, a condizione che siano svolte attività didattiche, ricreative, sportive, culturali, ricettive, assistenziali e sanitarie con modalità non commerciali;
- gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite rispettivamente agli artt. 14 e 22 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- le case coniugali assegnate al coniuge, adibite ad abitazione principale con relative pertinenze, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione deve essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Ai sensi dell'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.

Art. 28 – Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 380 lett. f) della L. n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% ovvero sulla base della diversa aliquota prevista da norma di legge. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.

2. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.

3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui agli artt. 30 e 31 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 29 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, utilizzando il modello ministeriale di cui all'art. 9 comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. E', altresì, tenuto al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
6. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, num. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
7. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Il contribuente non è obbligato a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'ufficio del territorio.
9. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
10. Nel caso che la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro comune, la stessa è trasmessa d'ufficio al comune competente.
11. Nel caso che la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 30 – Modalità di versamento

1. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle Entrate. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del suddetto decreto.

2. Il tributo è versato autonomamente da ogni soggetto passivo.
3. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare del diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - sia individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile cui i versamenti si riferiscono;
 - siano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
4. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
5. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la quota di possesso.
6. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
8. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni) e cioè gli immobili in multiproprietà, il versamento è effettuato da chi amministra il bene.
9. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibile i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli (art.1 comma 688 della L. 27.12.2013 n. 147 e s.m.i.), fermo restando che in caso di mancato invio dei modelli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione.
10. Ai sensi dell'art. 1 comma 166 della L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 31 – Termini di versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, che può differenziare anche la modalità di versamento (di regola la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno).
3. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
5. In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. A tal

fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché del regolamento, esclusivamente per via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 32 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 5,00 per anno d'imposta.
2. L'importo minimo dovuto è da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote dell'imposta riservate al Comune e allo Stato, se dovuta, né tantomeno ai singoli immobili (il raffronto tra imposta dovuta e importo minimo deve essere effettuato dal contribuente prima della distinzione tra quota destinata al Comune e quota riservata allo Stato). Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 33 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli art. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), una delle componenti dell'imposta unica comunale (I.U.C.), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 34 - Istituzione della TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai comuni, come individuati dal presente regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1 commi 669 – 700 L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 35 - Decorrenza della TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente regolamento.

Art. 36 - Indicazione dei servizi indivisibili

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 682 lettera b) numero 2) della L. n. 147/2013 e s.m.i., i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, sono quelli indicati nell'allegato A del titolo terzo del presente regolamento.
2. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Le aliquote della TASI sono deliberate in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. Nel caso in cui la delibera di determinazione dell'aliquota non sia adottata, la determinazione dei costi sarà effettuata in apposito allegato del bilancio preventivo di competenza.

Art. 37 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola, l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.

3. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Art. 38 - Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 39 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari, ivi comprese l'abitazione principale e le aree edificabili assoggettate al tributo, di cui all'art. 37 del presente regolamento.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, l'imposta dovuta potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è pari al 30% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto sulla base delle condizioni soggettive e oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte pari al 70 % è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare, utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati/attività commerciali, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

8. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.

Art. 40 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 e smi.

Art. 41 - Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, adotta l'aliquota della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di ridurla fino all'azzeramento o di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
5. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
6. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quinto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
7. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della L. n. 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 42 - Detrazioni

1. Con la deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., come individuate a fini IMU, ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, al superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, così come in caso di comodato d'uso di immobile equiparato ai fini IMU all'abitazione principale, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso, ovvero all'unico soggetto che provveda, quale obbligato solidale, all'intero versamento dell'imposta dovuta.
3. Il Comune può prevedere importi differenziati della detrazione, da rapportarsi alla classificazione catastale dell'immobile ad uso abitativo, nonché alla ubicazione territoriale dell'immobile.
4. La detrazione per abitazione principale si applica anche a tutte le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, a fronte di apposita disposizione normativa o dal titolo II del presente regolamento per l'IMU.
5. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, nella

deliberazione di determinazione delle detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

6. Le eventuali detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale, spettano a decorrere dal mese in cui sorge il diritto alla attribuzione e sino al mese in cui cessa il diritto di attribuzione; a tal fine il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 43 - Riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 41, il comune può stabilire l'applicazione di riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e s.m.i., nei seguenti casi:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

3. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art.1 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

4. Sono esenti dalla TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9 comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nella categorie catastali da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazioni ad usi culturali di cui all'art. 5-bis D.P.R. 29.09.1973 n. 601 e s.m.i. (cioè sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche da cui non derivi alcun reddito);
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e s.m.i., fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222 (attività religiose), a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012;
- i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi.

5. Nel caso di immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Art. 44 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Nel caso di occupazione in comune dell'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
6. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
8. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
9. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
10. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale il cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000.
11. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 45 - Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato autonomamente da ogni soggetto passivo.
3. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare del diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - sia individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile cui i versamenti si riferiscono;
 - siano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
4. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
5. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la quota di possesso.
6. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.
7. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibile i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi (art. 1 comma 688 della L. 27.12.2013 n. 147 e s.m.i.), fermo restando che qualora il Comune non provveda in tal senso, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo in autoliquidazione.
8. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato calcolando il 50% del dovuto annuo.
9. Ai sensi dell'art. 1 comma 166 L. n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 46 - Termini di versamento

1. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e delle aliquote annue, gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze fissate per l'IMU (prima rata scadente il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre). Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. In mancanza dell'adozione delle aliquote da parte del Comune per l'anno di riferimento, il versamento della prima rata in acconto è eseguito sulla base delle aliquote dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno è eseguito con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. A tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché del regolamento TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
3. Per l'anno 2014, il versamento della prima rata in acconto è effettuato:
- entro il 16 ottobre 2014 qualora alla data del 18 settembre 2014 risulti pubblicato nel sito informatico ministeriale di cui al D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni TASI;
 - entro il 16 dicembre 2014, unitamente al versamento del saldo, qualora le aliquote e le eventuali detrazioni non risultino pubblicate entro il 18 settembre 2014; in quest'ultimo caso, si applica per tutti gli immobili l'aliquota dell'1 per mille, salvo garantire il rispetto del vincolo di cui all'art. 41 comma 3 del presente regolamento.

Art. 47 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori a euro 5,00 per anno d'imposta.

2. L'importo minimo dovuto è da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

ALLEGATO A

ELENCO DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DELLE TIPOLOGIE DEI COSTI ALLA CUI COPERTURA LA TASI È DIRETTA

FUNZIONI E SERVIZI
<u>01 – Amministrazione generale</u> - segreteria, tecnico, istruzione e cultura
<u>03 – Polizia locale</u> - polizia municipale
<u>06 – Settore sportivo ricreativo</u> - impianti sportivi
<u>08 – Viabilità e trasporti</u> - illuminazione pubblica e servizi connessi - viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
<u>09 – Gestione del territorio e ambiente</u> - parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi del territorio e dell'ambiente - servizio idrico integrato
<u>10 – Settore sociale</u> - servizio necroscopico e cimiteriale - assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona

TITOLO IV – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 48 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina la componente relativa alla tassa rifiuti denominata TARI dell'imposta unica comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 e seguenti della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e s.m.i.
3. Il tributo comunale sui rifiuti (TARI) si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 49 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Sono rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I parte IV del suddetto decreto.

Art. 50 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato A del presente regolamento, semprechè la loro produzione annua, riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non superi il valore, applicato dall'ente per la determinazione della tariffa, del coefficiente Kd di cui alla tabella inserita nell'allegato 1 punto 4.4 del D.P.R. n. 158/1999, relativo alla specifica categoria di appartenenza.

Art. 51 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso sarà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 52 - Presupposto impositivo

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi e aree esterne utilizzate per deposito;

- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva (quali androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).

4. La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo ma servite da utenze condominiali, oppure le utenze comuni a più unità immobiliari, per le quali non è possibile la cessazione autonoma.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 53 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque, sia persona fisica che giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dai possessori o detentori delle medesime.

3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

4. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 74 o i componenti del nucleo familiare;

- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze e accessori locati a non residenti.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati/attività commerciali, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 54 - Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della L. n. 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto ed in particolare procedure di interscambio dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo, nelle more dell'aggiornamento delle superfici, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi

urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993 (TARSU), tuttavia il Comune può richiedere tutte le informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della L. n. 147/2013, è pari a quella calpestable, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La superficie calpestable è misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, escludendo i balconi e le terrazze e calcolata al filo interno dei muri perimetrali, con esclusione di quella parte con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50;
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- c) per i distributori di carburante, sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero in mancanza, una superficie forfetaria pari a mq. 20 per colonnina di erogazione;
- d) alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 27 luglio 2000 n. 212.

6. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e alla numerazione civica, ai fini dell'attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

7. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 55 - Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti e di investimento per le opere ed ai relativi ammortamenti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 (smaltimento dei rifiuti nelle discariche) individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi del medesimo decreto i costi da ricoprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento delle strade.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario approvato dal Comune entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel

preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.

4. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

5. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo ed a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

6. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 56 - Determinazione delle tariffe

1. La TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158. Ai sensi dell'art. 1 comma 652 della L. 27.12.2013 n. 147, nelle more della revisione del suddetto regolamento, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. Le tariffe sono determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvate con specifica deliberazione del Consiglio comunale, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le aliquote deliberate per l'anno precedente.

5. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, avendo riguardo alle componenti di costi del D.P.R. n. 158/1999, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla L. n. 31/2008, il cui costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 5.

7. Le tariffe sono articolate in base alla categoria di contribuenza di cui al D.P.R. n. 158/1999 indicate nell'allegato B al presente regolamento. In caso di utenze che non trovano riscontro nelle suddette categorie, la tariffa sarà determinata avendo riguardo ad appropriati coefficienti di produttività specifica determinati mediante metodi diretti od indiretti.

8. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 57 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produzione Kb e Kd di cui alle tabelle dell'Allegato 1 al D. P.R. n. 158/1999.

Art. 58 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree. E' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese successivo della variazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 74 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

5. Le nuove iscrizioni o le variazioni, pervenute in data successiva alla emissione degli inviti di pagamento, saranno riscosse nell'anno successivo con le medesime modalità di cui all'art. 75 mediante l'invio di inviti a conguaglio.

Art. 59 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 60 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono costituite dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti per attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri in case di cura o di riposo, case protette, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari per un periodo non inferiore all'anno. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono costituite da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, compresi i cittadini residenti all'estero

(iscritti AIRE). Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando il numero di occupanti indicato dall'utente o, in mancanza, il dato emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza. Nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione, il numero degli occupanti è stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti è stabilito in un componente. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

3. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se utilizzate da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio dell'occupazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia dal 1° gennaio dell'anno seguente.

Art. 61 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 62 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività individuate dal D.P.R. 27.04.999 n. 158 e indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di norma effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, risultante dall'iscrizione alla CCIAA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

3. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso

(es. superfici di vendita, esposizione, deposito, servizi, ecc.) e sono ubicati in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici destinate esclusivamente ad uffici direzionali e amministrativi.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 63 - Tariffa giornaliera

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno (1/365) la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata del 20%.

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 23/2011 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

7. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa/ canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

8. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliero le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere ecc.) o perché oggettivamente non producono o hanno una produzione di rifiuti irrilevante (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi).

9. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 64 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole di ogni ordine e grado) resta disciplinato dall'art. 33 bis del D. Lgs. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla L. n. 31/2008.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (TARI).

Art. 65 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 66 - Esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati oppure perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e per le quali non sia in essere almeno un contratto di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, gas, luce), che di fatto non sono utilizzati;
- b) per le utenze non domestiche le aree di accesso, di manovra e di movimentazione dei mezzi;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'assoggettabilità al tributo delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari non utilizzate per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) le soffitte, i sottotetti a falde spioventi, limitatamente alla superficie avente un'altezza inferiore a mt. 1,50;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- j) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso sarà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 67 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi, altresì, da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 68 – Esclusioni e riduzioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 649 della L. n. 147/2013 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014 n. 68, nella

determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali (non assimilati e/o pericolosi) oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 51, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Analogo trattamento è applicato alle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune si applicano le sanzioni di cui all'art. 256 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui non si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, ambulatori di prelievi e laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 50.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1, la superficie imponibile è calcolata applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali di riduzione:

Categorie di attività	% di riduzione della superficie
Autofficina per riparazione autoveicoli, carrozzerie, gommisti, elettrauto	30 %
Falegnamerie	30 %
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30 %
Attività artigianali di verniciatura, lavorazione di metalli, vetrerie	30 %
Tipografie, incisioni, serigrafie	20 %
Laboratori fotografici, eliografie	20 %
Studi dentistici, odontotecnici, laboratori di analisi	15 %

5. Per altre attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle sopra indicate, il funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

6. Per fruire dell'esclusione e/o della riduzione prevista dai commi precedenti, il soggetto passivo deve:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) con il codice ATECO risultante dall'iscrizione alla CCIAA, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti speciali prodotti nell'anno, distinti per codici CER, con allegate le copie dei formulari attestanti lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 69 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sulla parte variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 10%;
- b) abitazioni di non residenti tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, previa dichiarazione dell'abitazione di residenza e dell'intenzione di non dare l'immobile in locazione o in comodato: riduzione del 20%;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10%.

2. La riduzione di cui alla lett. a) si applica, per i residenti nel Comune, in presenza di specifica dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano:

- a) dalla presentazione della richiesta da parte dell'interessato e decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione dell'istanza;
- b) dall'anno successivo a quello della richiesta se relative a variazioni in corso d'anno intervenute dopo l'emissione dell'invito di pagamento.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione;

5. Alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata delle frazioni organiche di origine vegetale ed umide tramite il compostaggio domestico con l'utilizzo di compostiere, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, è concessa una riduzione sulla quota variabile del tributo, da applicarsi in sede di conguaglio, pari al 5% quando nel Comune è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici domestici (FORSU). La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, alla quale è allegata la documentazione di acquisto dell'apposito contenitore.

La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni, con l'obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare l'effettiva attivazione del compostaggio.

6. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della L. n. 147/2013 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata del biennio precedente, con un minimo dell'1% e un massimo del 3%.

Art. 70 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Per i locali diversi dalle abitazioni e le aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica, solo sulla parte variabile, una riduzione del 10%.

2. La predetta riduzione si applica se tali condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applica il terzo e quarto comma dell'art. 69.

Art. 71 – Agevolazioni per il riciclo

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 649 secondo periodo della L. n. 147/2013 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, la quota variabile del tributo è ridotta proporzionalmente alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di avere avviato al riciclo, nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

2. La riduzione è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti abilitati, rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica (determinata dal prodotto del coefficiente Kd assegnato per la superficie totale) secondo la seguente formula:

$$\text{calcolo della \% di riciclo} = \frac{\text{kg. rifiuti riciclati}}{\text{Kd assegnato} \times \text{superficie totale}} \times 100$$

Tale percentuale di riduzione non potrà, in ogni caso, essere superiore al 50% della quota variabile del tributo.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando apposita richiesta entro il mese di febbraio dell'anno successivo, con la dichiarazione della quantità complessiva dei rifiuti prodotti, suddivisi fra le diverse fattispecie identificate con il codice CER con allegate le copie dei formulari dei rifiuti avviati al riciclo.

4. L'applicazione della riduzione spettante è effettuata a consuntivo e comporta la restituzione dell'eventuale eccedenza di tributo corrisposto, ovvero la compensazione sui successivi pagamenti.

Art.72 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 150 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità (centro raccolta differenziata rifiuti, piattaforma ecologica).

2. Per la finalità di cui al comma precedente, la distanza è calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto, sia nella parte fissa che nella parte variabile, in misura del 50% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 150 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione di cui al comma precedente deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno al decorrere dal giorno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

5. La TARI è dovuta nella misura del 40% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta l'esenzione o la riduzione del tributo.

7. Al ricorrere di tali casi di disservizio e qualora il cittadino abbia provveduto direttamente alla consegna dei rifiuti presso il centro di raccolta o in altro luogo idoneo indicato dal Comune, su specifica richiesta, l'utente avrà diritto al rimborso dell'60% del valore della quota fissa, attribuita ad ogni singola utenza e ricalcolata su base giornaliera.

8. L'entità del rimborso è riferita al valore di un giorno ed il numero dei giorni di mancato servizio è calcolato considerando tutti i giorni intercorsi dall'ultimo servizio eseguito regolarmente fino al giorno in cui il servizio è ripristinato.

9. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune (entrate diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa).

Art. 73 – Limiti massimi delle riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. La riduzione complessiva non può comunque superare il 60% del tributo.

Art. 74 – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. n. 507/1993 (TARSU).

2. I soggetti passivi presentano apposita dichiarazione al Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data in cui ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare, in quanto acquisite direttamente dall'ufficio anagrafe.

4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

5. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'ufficio tributi, deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per attività commerciali, dal gestore dei servizi comuni.

6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

7. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

8. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e composizione del nucleo familiare;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario degli stessi;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

- e) la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
10. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività risultante dalla CCIAA, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario degli stessi;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
11. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ufficio comunale oppure può essere inoltrata allo stesso attraverso il servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento, tramite fax o con posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
12. Alla dichiarazione devono essere allegati una copia della planimetria degli immobili e, in caso di affitto, copia del contratto di locazione.
13. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
14. Ai sensi dell'art. 54 comma 2, il funzionario responsabile del tributo può richiedere ulteriori dati e notizie ad integrazione delle dichiarazioni presentate; in caso di mancata risposta entro il termine assegnato, sarà applicata la sanzione pari al minimo prevista all'art. 7 comma 4 del presente regolamento.

Art. 75 – Modalità di versamento

1. Il versamento della TARI è effettuato, ai sensi dell'art. 14 comma 35 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (modello F24) ovvero tramite bollettino di conto corrente postale, che sarà inviato in allegato all'invito di pagamento del tributo, o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento è effettuato, di norma, in almeno due rate a scadenza semestrale, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, le cui scadenze sono fissate con la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI da applicarsi nell'anno di riferimento.
3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. La liquidazione degli acconti, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento con conguaglio nella prima rata utile.
5. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a euro 5,00; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a euro 5,00, il tributo sarà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa, facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a euro 2,00.
6. Ai sensi dell'art. 1 comma 166 L. n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
7. La TARI è riscossa dal Comune che provvede ad inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, i modelli di pagamento preventivamente compilati.

8. In caso di mancato versamento di una o più rate indicate nell'avviso di pagamento, alle date stabilite, il Comune provvede a inviare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o parziale versamento del tributo.

9. L'avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto. L'avviso indica le somme da versare in unica soluzione entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

10. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

11. Il Comune ha facoltà di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e di riscossione della TARSU.

Art. 76 - Rimborsi

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

Art. 77 – Abrogazioni

Sono abrogati tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e norme regolamentari in contrasto con il presente titolo, in particolare il regolamento che disciplinava la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) ed il tributo comunali sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 78 - Disposizioni transitorie

1. Il comune, o l'ente eventualmente competente, continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate e gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

3. In caso di gestione associata del servizio di riscossione del tributo, si farà riferimento alle modalità gestionali indicate nella relativa convenzione.

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 50 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi provenienti da attività di giardinaggio.

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club